

IVA***La cessione di opere d'arte: regime Iva a più vie***

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELLE OPERE D'ARTE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **cessione di opere d'arte** può scontare l'Iva ma solo, ovviamente, in presenza del **presupposto soggettivo**, ossia **se chi cede è un soggetto Iva**. Potrebbe essere il caso della **cessione effettuata dall'artista**, da una galleria d'arte o il caso dell'importazione. In caso di **acquisto dall'artista o di importazione**, trova applicazione l'**aliquota agevolata del 10%**.

L'**articolo 103, comma 1, Direttiva 2006/112**, infatti, prevede la **facoltà agli Stati membri** di applicare alle importazioni degli oggetti d'arte, come definiti nell'allegato IX, Parte A, l'**aliquota Iva ridotta**.

Ai sensi dell'articolo 99 della sopracitata Direttiva, **aliquota ridotta** non può essere **inferiore al 5%**. In ambito domestico, l'[articolo 39 D.L. 41/1995](#) ha stabilito che “*a decorrere dal 1° aprile 1995, per le importazioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, nonché per le cessioni degli oggetti d'arte, di cui alla lettera a) dell'allegato stesso, effettuato dagli autori, o dai loro eredi o legatari, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento*”.

Il numero **127-septiesdecies**, [Tabella A](#), **Parte III** prevede l'**aliquota del 10%**, per chiunque sia l'**importatore** (galleria, casa d'aste, privato).

Gli **oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione** sono elencati nella Tabella allegata al D.L. 41/1995.

In linea generale, invece, la **cessione di opere d'arte sconta l'Iva con l'aliquota ordinaria del 22%**.

Nella cessione di opere d'arte, tuttavia, potrà trovare applicazione in molti casi il **regime del margine**. In particolare, il regime in discorso troverà applicazione **qualora l'opera sia stata acquistata dai seguenti soggetti**:

- **privati**, in Italia o in altro stato dell'Ue,
- **soggetti passivi che non hanno potuto detrarre l'Iva** afferente l'acquisto o l'importazione (ai sensi degli [articoli 19 e 19-bis D.P.R. 633/1972](#)),
- soggetti residenti in altro stato dell'Ue che beneficiano del regime di **franchigia per le piccole imprese** nel proprio Stato,
- soggetti che hanno assoggettato la cessione al **regime del margine**.

Il **regime del margine** comporta che l'Iva non viene applicata sull'intero corrispettivo di vendita ma solo sul **margine**. Si tratta di un regime che **non consente all'acquirente di detrarre l'Iva dovuta** sulla transazione che, peraltro, a scanso di equivoci, non deve nemmeno essere palesata in fattura.

Chi acquista gradirà molto il **regime del margine**, soprattutto se si tratta di un **privato** o di un soggetto che **non può detrarre l'Iva a monte**. Ciò in quanto **l'Iva viene applicata solo sul margine stesso** e non sull'intero corrispettivo della cessione.

Esiste poi un **regime del margine** dedicato appositamente alle **case d'asta** previsto dall'[articolo 40-bis D.L. 41/1995](#), introdotto da **L. 342/2000**.

È appena il caso di ricordare che, **in caso di acquisto da un privato**, l'Iva non potrà ovviamente trovare applicazione **per difetto del presupposto soggettivo**. In questo caso potrà eventualmente trovare applicazione **l'imposta di registro**.